

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

136° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza» (2869), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE (Berlanda - DC) Pag. 2, 6
LEONARDI (DC), relatore alla Commissione 2

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza» (2869), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Leonardi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame apporta alcune modifiche alla normativa sinora vigente per il reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza. Queste norme erano contenute nella legge n. 627 del 1975 che, con l'andare del tempo, si è rivelata inadeguata rispetto alle attuali esigenze operative del Corpo. Ad esempio, da qualche tempo si riscontra una carenza numerica del contingente di mare che rende piuttosto difficile la composizione degli equipaggi da assegnare alle unità navali operanti nei nostri mari. Pare che questa specializzazione non trovi favorevole accoglienza da parte degli allievi che frequentano i corsi in considerazione del fatto che esiste una certa disparità in ordine ai titoli richiesti. Infatti, a differenza degli altri settori in cui è articolato il Corpo, per i concorrenti al contingente di mare viene richiesto un diploma di qualificazione. Con il provvedimento al nostro esame si tende a superare tale norma.

Si rileva poi l'opportunità che nel concorso per il contingente di mare venga riconosciuta la precedenza a chi già risulta idoneo alla navigazione e, ad esempio, abbia dimostrato - mi sembra norma congrua - di saper nuotare e remare, trattandosi di una specializzazione marinara. Tale norma è prevista dall'articolo 239 del Regolamento per la navigazione marittima.

Questa misura si rende necessaria in quanto è stato riscontrato che molti sottufficiali del contingente di mare non sapevano nè remare nè nuotare.

In base alle attuali esigenze operative del Corpo, tenuto conto delle incongruenze derivanti dall'applicazione della normativa attualmente vigente, si rende opportuna l'ammissione al corso per allievi sottufficiali senza concorso per i militari del contingente di mare che già posseggono la specializzazione di motorista navale, in ragione di un quinto dei posti disponibili.

Un'altra misura che si tende ad introdurre è quella che prevede l'esonero dalla visita medica per gli aspiranti al corso sottufficiali che

provengono dal Corpo e che già sono stati sottoposti a visita medica nel momento in cui sono stati arruolati come allievi finanziari.

Inoltre, in considerazione dell'elevato numero degli aspiranti ai corsi, si prevede la possibilità di costituire una apposita sottocommissione per accelerare i tempi di selezione dei candidati.

Al fine della definizione della graduatoria, si propone la riduzione della maggiorazione del punteggio dei titoli di studio da attribuire ai concorrenti per privilegiare la prova d'esame rispetto alla valutazione dei titoli, in quanto il più delle volte, più che per la capacità dimostrata attraverso l'esame, l'ammissione al corso dipende dal possesso dei titoli e dalla loro valutazione.

Viene altresì stabilito che i candidati dovranno essere in possesso del diploma richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui verrà indetto il concorso. La ragione di tale norma va ricondotta alla necessità di evitare che i giovani che stanno conseguendo il diploma non possano essere inclusi nel concorso a vantaggio dei più anziani già in possesso del diploma alla scadenza del bando. Prevedendo la chiusura del bando al 31 marzo, o al 30 aprile o al 31 maggio si escludono i giovani che conseguono il diploma nel mese di giugno. Si vuole quindi allargare la possibilità di partecipazione al concorso, soprattutto per quel settore del mare del quale prima ho parlato.

A parità di punteggio i militari del soccorso alpino della Guardia di finanza saranno favoriti rispetto agli altri.

Viene poi modificata la norma contenuta nella legge n. 53 del 1° febbraio 1989 che disciplina il passaggio degli appuntati alla categoria dei sottufficiali. Tale passaggio, anziché per avanzamento, d'ora in poi avverrà, in base alla nuova normativa, mediante concorso per il reclutamento e non sarà più automatico, ma avverrà attraverso una selezione.

La nuova norma prevede anche la non ammissione ai concorsi per il reclutamento dei sottufficiali solo agli allievi esclusi del corso, anziché per altre ipotesi di rinvio che potrebbero verificarsi.

Questo in buona sostanza il contenuto del provvedimento che si compone di 13 articoli e che si possono riassumere in rapida sintesi.

All'articolo 1 vengono fissate le nuove norme per l'ammissione al concorso sottufficiali per i graduati e i finanziari che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e che non abbiano demeritato durante il servizio prestato e siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

All'articolo 2 è prevista l'ammissione dei graduati e finanziari che abbiano conseguito la specializzazione di motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza per un quinto dei posti disponibili.

L'articolo 3 abroga il terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 627 del 1975.

L'articolo 4 stabilisce i criteri con i quali devono essere indetti i bandi di concorso: in particolare deve essere fissato il numero dei posti da mettere a concorso, le modalità, la scadenza per la presentazione delle domande, la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti di ammissione, nonché i programmi e le norme per lo svolgimento delle prove d'esame.

L'articolo 5 prevede che, nell'ambito dei *test* psico-attitudinali, sia inserita una prova per accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, mentre l'articolo 6 abroga l'articolo 6 della legge n. 627 del 1975.

Il successivo articolo 7 prescrive l'integrazione della commissione esaminatrice per la valutazione dell'esame di lingua estera con un docente abilitato all'insegnamento della lingua straniera oggetto dell'esame.

L'articolo 8 definisce i maggiori valori da attribuire ai candidati in possesso di particolari diplomi, mentre l'articolo 9 riconosce un punteggio preferenziale di 0,25 ventesimi ai concorrenti dei contingenti di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di 1^a categoria, al fine di incentivare l'adesione a tale comparto.

L'articolo 10 integra l'articolo 9 della succitata legge n. 627 e prevede che la maggiorazione da attribuire ai candidati in possesso dei diplomi di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma sia ulteriormente ridotta alla metà se i predetti diplomi sono stati conseguiti con un punteggio inferiore a 45 sessantesimi. Anche in questo caso, si tratta di una norma il cui scopo è quello di fare emergere le capacità dei concorrenti all'atto della prova d'esame, evitando di privilegiare eccessivamente i titoli di studio. Inoltre, il comma 2 prescrive che, a parità di merito, verrà data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati di varia specie e ai militari in servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

L'articolo 11 prevede la possibilità, qualora i concorrenti superino le 1.000 unità, di costituire apposite sottocommissioni, a ciascuna delle quali non potrà essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500, per accelerare i tempi di selezione. Sia le commissioni che le eventuali sottocommissioni verranno nominate dal comandante generale della Guardia di finanza.

L'articolo 12 modifica il primo comma dell'articolo 13 della legge n. 627 e la nuova formulazione esclude la partecipazione ai concorsi di reclutamento per sottufficiali soltanto degli allievi esclusi dal corso.

Infine, l'articolo 13 stabilisce che le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano ai concorsi che verranno indetti successivamente alla sua entrata in vigore.

Vale la pena di ricordare che il disegno di legge in esame non comporta oneri per il bilancio dello Stato e quindi, condividendone l'impostazione e le finalità, ne raccomando l'approvazione, sia pure con qualche piccola modifica, di cui do lettura:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

1. L'articolo 4 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

“Art. 4. - 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica e ad accertamenti intesi a stabilire l'idoneità psico-attitudinale

al servizio quali sottufficiali della Guardia di finanza. I graduati e i finanziari in servizio non sono sottoposti alla visita medica.

2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento è soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione prevista dall'articolo 3; quello espresso in sede di accertamento dell'idoneità psico-attitudinale è definitivo.

3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dal concorso».

5.1

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 5 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

“Art. 5. - 1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di reclutamento comprendono:

- a) test culturali di livello;
- b) una prova scritta di composizione italiana;
- c) una prova orale di cultura generale.

2. I test culturali di livello sono destinati ad accertare le abilità linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche, dei candidati.

3. Il concorrente che non supera i test culturali di livello viene escluso dal concorso.

4. Per lo svolgimento delle prove si osservano in quanto applicabili le norme concernenti i pubblici concorsi».

5.0.1

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8.

1. Le lettere a), b) e c) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituite dalle seguenti:

“a) diploma di maturità tecnica commerciale o industriale con indirizzo particolare per l'informatica ed equiparati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419: 4 ventesimi; la stessa maggiorazione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 2 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola

media secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:

- 1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;
- 2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;
- 3) 1,50 ventesimi per voto superiore a 15 ventesimi.

Le stesse maggiorazioni sono attribuite per la conoscenza dell'informatica;».

8.1

PRESIDENTE. In attesa che pervengano i prescritti pareri della 1^a e della 5^a Commissione, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA